

N. [REDACTED]/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore **Dott. Antonella Ioffredi**, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] del foro di [REDACTED] domiciliata in [REDACTED]

- **OPPONENTE** -

Contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI
LORENZO, domiciliata in CANCELLERIA

- **OPPOSTA** -

Causa Civile iscritta al [REDACTED] 2017 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.

CONCLUSIONI

OPPONENTE: v. foglio allegato al verbale di precisazione delle conclusioni

OPPOSTA: v. comparsa di costituzione e risposta



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Parma ha disposto la consegna, a [REDACTED], della documentazione bancaria ivi meglio indicata. L'opponente ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del procedimento monitorio, eccependo che la banca non è tenuta alla consegna di documentazione bancaria ex art. 119 TUB, se non previo pagamento delle relative spese da parte del richiedente e che, quindi il diritto alla consegna è condizionato; che nessuna norma prevede l'obbligo della banca di consegnare al fideiussore la documentazione relativa al rapporto garantito; che, comunque, la documentazione inerente il mutuo ipotecario n. [REDACTED] è stata depositata nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare rubricata con il n. [REDACTED] 2016 R.G.E.; che "le garanzie sottoscritte da [REDACTED]" sono nel possesso della medesima; che non è prescritto l'obbligo per la banca di consegnare documentazione ultra decennale.

La banca, tuttavia, *pro bono pacis*, ha consegnato all'opposta la documentazione meglio elencata nell'atto introduttivo ed ha chiesto che, conseguentemente e in ogni caso, sia dichiarata cessata la materia del contendere e che sia dichiarata non dovuta l'ulteriore documentazione non prodotta.

Controparte, nel costituirsi, ha contestato le avverse eccezioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna della banca a consegnare all'opposta la documentazione richiesta ex art. 119 t.u.b. del 09.09.2015 (in estremo subordine, quella ritenuta di giustizia) al netto di quella tardivamente depositata dalla banca opponente con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

A parere di questo giudicante l'opposizione non appare fondata per le ragioni che seguono.

In primo luogo, si ritiene che sia possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119 del D. Lgs n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario e i costi di produzione sono dovuti alla banca solo a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. del cliente, ma non nel caso in cui si è in presenza di un ordine giudiziale che va semplicemente adempiuto (v. tra le altre, sentenza del Tribunale di Padova n. 2878/2016).



Inoltre, si ritiene che identici principi siano applicabili anche all'ipotesi di proposizione dell'istanza ex art. 119, IV co., T.U.B. da parte del garante e ciò in quanto, dal momento stesso della costituzione della garanzia, sorge tra il fideiussore ed il creditore garantito un rapporto diretto e comunque qualificato, anche alla luce del fatto che il garante è soggetto potenzialmente destinatario degli effetti del rapporto garantito; che tale diritto risulta, altresì, intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria, che si pone rispetto all'obbligazione principale garantita in rapporto di accessorietà e dipendenza; che, dunque, se si considera che proprio in virtù di tale dipendenza, il fideiussore ha diritto, ai sensi dell'art. 1945 c.c., di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore – relative, cioè, all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione garantita - non si vede ragione per escludere il diritto del garante di proporre, in luogo del garantito, istanza ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B. nei confronti del creditore (v. ordinanza Tribunale Prato del 13.4.2015, richiamata da parte opposta).

Ancora, il decreto ingiuntivo non risulta avere ad oggetto documentazione contabile formata anteriormente al 09.09.2005, ovvero più di dieci anni prima dell'istanza del 09.09.2015. Anzi, rispetto ai Conto Correnti n. [REDACTED] e n. [REDACTED] l'odierna opponente, nel ricorso monitorio ha chiesto solo *“Copia degli estratti conto riferiti ai movimenti bancari effettuati nonché di quelli per la liquidazione degli interessi e competenze trimestrali a scalare degli ultimi dieci anni a far data dal 09.09.2015”*.

Solo il contratto di garanzia personale del [REDACTED] ed il mutuo ipotecario n. [REDACTED], del [REDACTED] sono anteriori al decennio, ma, quanto al primo, la banca ha consegnato il documento nel corso del presente giudizio, dimostrando di esserne ancora in possesso; rispetto al secondo si è difesa affermando di avere prodotto la relativa documentazione (dunque, ancora esistente) nella procedura di espropriazione immobiliare rubricata con il n. [REDACTED] 2016 R.G.E.; il che non la esonera dall'obbligo di consegna nei confronti dell'odierna parte opposta.

Alla luce di quanto sopra, poiché la documentazione è stata consegnata in parte, deve accogliersi la domanda proposta dall'opposta in via subordinata. Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata a consegnare all'opposta la documentazione richiesta ex art. 119 t.u.b., con istanza del 09.09.2015, al netto di quella depositata dalla banca con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

Le spese di causa seguono la soccombenza e devono ricomprendere anche quelle della fase monitoria.

P.Q.M.



Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

respinge l'opposizione proposta da [REDACTED]

preso atto dell'avvenuta consegna, da parte dell'opponente a [REDACTED], di parte della documentazione di cui al decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2017, emesso dal Tribunale di Parma, in data [REDACTED], revoca il decreto ingiuntivo e condanna [REDACTED] a consegnare all'opposta la documentazione richiesta ex art. 119 t.u.b., con istanza del 09.09.2015, al netto di quella depositata dalla banca con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo revocato.

Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € [REDACTED] per esborsi del procedimento monitorio, ed € [REDACTED] per onorari anche relativi al procedimento monitorio, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Parma, 02/04/2019

Il Giudice Unico

Dott. Antonella Ioffredi

